

Le Amministrazioni in indirizzo sono invitate a dare la massima diffusione della presente circolare presso gli Enti pubblici istituzionali sui quali esercitano funzioni di controllo e/o vigilanza, sensibilizzando tutti i destinatari e raccomandando la scrupolosa osservanza delle disposizioni in argomento.

Inoltre si invitano i Dipartimenti regionali, qualora ritengano opportuno impartire disposizioni integrative della presente direttiva in ordine all'adozione del bilancio di previsione da parte degli Enti vigilati, a darne tempestiva comunicazione anche a questa Ragioneria generale della Regione.

Gli organi di amministrazione degli Enti notificheranno con urgenza la presente circolare ai Collegi dei revisori dei conti, con ogni mezzo utile.

La presente circolare sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana ed inserita nel sito internet consultabile al seguente indirizzo: <http://www.regione.sicilia.it/bilancio>.

Il ragioniere generale della Ragioneria generale della Regione: PISCIOTTA

(2014.14.856)017

ASSESSORATO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ

CIRCOLARE 25 marzo 2014, n. 2.

Conferenza speciale di servizi - Linee guida.

AGLI INGEGNERI CAPO DEGLI UFFICI DEL GENIO CIVILE DELL'ISOLA
ALLE STAZIONI APPALTANTI DELL'ISOLA
AGLI ORDINI PROFESSIONALI INGEGNERI, AVVOCATI E GEOMETRI

Scopo delle presenti linee guida è di fornire alcune indicazioni agli Uffici del Genio civile dell'Isola e alle amministrazioni interessate riguardanti il funzionamento e le modalità operative della Conferenza speciale di servizi di cui all' art. 5 della legge regionale n.12 del 12 luglio 2011.

Tale finalità è suggerita da talune incertezze operative che vengono manifestate da più parti da quanti sono chiamati a dare applicazione alla normativa specifica.

Preliminarmente si ritiene utile rammentare che per semplificare la comunicazione fra le pubbliche amministrazioni ed evitare defaticanti navette, il legislatore ha previsto un unico momento spazio-temporale di confronto e di composizione dei diversi interessi in gioco all'interno della conferenza dei servizi, istituito previsto prima degli anni novanta solo in alcune normative di settore e generalizzato dall'art. 14 della legge sul procedimento.

La conferenza dei servizi può essere considerata, al tempo stesso, lo strumento principe di semplificazione procedimentale e di coordinamento dell'attività amministrativa: con essa si è voluto riunire in uno stesso luogo, fisicamente e concettualmente inteso, tutte le amministrazioni coinvolte in un procedimento, con la convinzione di poter superare, con il confronto e la mediazione, lungaggini ed appesantimenti burocratici.

Il legislatore è intervenuto più volte sulla disciplina della conferenza dei servizi, apportando le modifiche più significative con la legge n. 340/2000 (legge di semplificazione 1999) e successivamente con la legge n. 15/2005 che hanno cambiato strutturalmente l'originario modello previsto dalla legge n. 241/1990. Molteplici sono state le dispo-

sizioni che hanno inciso sul corpo della legge n. 241/1990, e segnatamente: legge n. 69/2009, legge n. 190/2012, legge n. 35/2012, legge n. 134/2012, legge n. 98/2013, decreto legislativo n. 104/2010, legge n. 180/2011, legge n. 273/1995, decreto legislativo n. 33/2013, legge n. 122/2010, legge n. 106/2011, legge n. 221/2012, legge n. 80/2005, legge n. 148/2011, legge n. 163/2010 legge n. 40/2007.

Dibattuta è stata la questione sulla natura giuridica della conferenza dei servizi, se essa sia un organo collegiale o un semplice modulo organizzativo: si tratta di una problematica con degli importanti risvolti pratici, incidendo sulla individuazione dei soggetti processualmente legittimati attivamente e passivamente, e sull'esercizio dello stesso potere di autotutela da parte dell'amministrazione.

L'orientamento prevalente, in dottrina e in giurisprudenza, ritiene che la conferenza di servizi sia un modulo procedimentale, cioè un metodo di azione amministrativa, e non un ufficio speciale della pubblica amministrazione.

La conferenza di servizi, sia con funzione istruttoria che decisoria, costituisce un modello organizzativo di semplificazione ed ottimizzazione temporale del procedimento al fine del miglior raccordo delle amministrazioni nei procedimenti pluristrutturati.

La suddetta modalità di svolgimento dell'azione amministrativa non comporta alcuna modifica all'ordinario riparto di competenze tra le amministrazioni partecipanti, per cui legittimata passivamente in un eventuale contenzioso sulle determinazioni assunte in seno alla conferenza dei servizi rimane l'amministrazione o le amministrazioni che abbiano adottato gli atti amministrativi lesivi degli interessi di terzi.

Solo l'amministrazione decidente potrà ritirare o revocare in autotutela l'atto conclusivo, seppure con le stesse modalità seguite per la sua adozione, in ossequio al principio del *contrarius actus*.

Non avendo, la conferenza dei servizi, natura di organo collegiale, l'eventuale assenza del delegato di una amministrazione non inficia la legittimità della procedura, in presenza di consenso espresso dalla stessa amministrazione anche prima della conferenza di servizi. Nella Regione Sicilia tale previsione è arginata, ancorchè limitatamente alle conferenze di servizi convocate dal RUP per i progetti di lavori pubblici di importo complessivo non superiore alla soglia comunitaria, dal comma 2 dell'art. 5 della legge regionale n.12/2011 che prevede l'obbligo di riconvocare la conferenza per una sola volta, fra il 10° e il 15° giorno dalla prima convocazione, e decide prescindendo dalla presenza della totalità delle amministrazioni invitate.

Nella buona sostanza vi sono due orientamenti che si contendono il campo sulla natura giuridica, con particolare riguardo alla più problematica ipotesi della conferenza decisoria: a) parte della dottrina ritiene si tratti di un organo amministrativo collegiale di carattere straordinario, centro formale di imputazione autonomo; b) altra parte ne sostiene la natura di mero modulo organizzativo, quale forma di accordo tra più organi di distinte amministrazioni, privo di una propria individualità.

La tesi sub b) pone in rilievo che l'istituto si limita a facilitare il coordinamento tra le singole autorità amministrative che sono gli unici centri di imputazione volontaristica, con la conseguenza che nulla è mutato dal punto di vista delle competenze. Di qui i corollari secondo i quali l'atto finale risulta imputato solo all'amministrazione che

adotta il provvedimento finale, ovvero (nel caso della conferenza decisoria) alle altre amministrazioni che attraverso la conferenza esprimono la loro volontà provvedimentale; pertanto, la legittimazione passiva in sede processuale compete solo all'amministrazione o alle amministrazioni che abbiano adottato le statuizioni rilevanti all'esterno, e non alla conferenza, la quale funge da solo strumento di raccordo e di semplificazione organizzativo-procedimentale.

Secondo alcune autorevoli fonti, le singole amministrazioni, salvo l'onere di motivazione, appaiono legittimate, anche dopo l'esito della conferenza, ad annullare o revocare in sede di autotutela gli assenti dell'amministrazione attiva espressi nel corso della procedura (evenienza che sarebbe logicamente preclusa in caso di costituzione di un organo collegiale portatore di competenza autonoma rispetto alle originarie amministrazioni).

Altre escludono detta evenienza reputando che gli atti adottati in conferenza siano frutto di un sostanziale accordo non unilateralmente ricusabile; e ciò, anche in applicazione dei principi del *contrarius actus*, secondo cui è necessario seguire, al fine di rimuovere un atto già adottato, lo stesso iter procedimentale osservato per la sua stessa emanazione.

L'esposta tesi, secondo cui la conferenza funge non da organo collegiale, ma da modulo organizzatorio e procedimentale, ha trovato l'avallo della Corte Costituzionale, pronunciatisi con la decisione n. 62 dell'8 febbraio 1993 e n. 79 del 10 marzo 1996.

La questione è stata da ultimo chiarita dal Consiglio di Stato, che con pronuncia della Sezione IV del 9 luglio 1999, n. 1193, ha concluso che la conferenza dei servizi è solo un modulo procedimentale e non costituisce anche un ufficio speciale della pubblica amministrazione autonomo rispetto ai soggetti che vi partecipano. L'assenza di una legittimazione processuale passiva impone, peraltro, che ai fini della corretta instaurazione del contraddittorio le notifiche del ricorso vengano effettuate nei confronti di quei soggetti che, in seno alla conferenza, hanno manifestato la propria volontà. Il più tradizionale indirizzo ha trovato ulteriore e ampia conferma anche nella più recente giurisprudenza del Consiglio di Stato.

Nell'ambito della Regione siciliana la conferenza speciale di servizi viene istituita con la legge regionale n. 7 del 2 agosto 2002 che con l'art. 5, comma 1, introduce, dopo l'art. 7 della recepita legge n. 109/94, l'art. 7 bis. L'intervenuta abrogazione della detta legge regionale n. 7/2002 operata con l'art. 32 della legge regionale n. 12 del 12 luglio 2011, non ha fatto venir meno l'istituto approvativo dei progetti disposto dal legislatore regionale, giacché la conferenza speciale di servizi trova ora il suo fondamento nei commi 4 e seguenti dell'art. 5 della legge regionale n. 12 del 12 luglio 2011, e risulta invero poco dettagliata all'art. 5 del regolamento approvato con D.P.R.S. 31 gennaio 2012, n. 13.

La lettera della norma citata stabilisce che i pareri sui progetti di importo complessivo superiore alla soglia comunitaria e fino a tre volte tale soglia, vengono resi, quali che sia il livello di progettazione, dalla conferenza speciale di servizi convocata, con le modalità e le procedure di cui all'art. 4 della legge regionale 5 aprile 2011 n. 5, dall'Ingegnere Capo del Genio civile competente per territorio, sulla base del progetto delle opere inviato dal responsabile del procedimento.

Va da sé che l'Ingegnere Capo del Genio civile è quello competente per territorio nella provincia in cui rica-

de l'opera. Nel caso in cui l'opera stessa dovesse interessare territorialmente più province, l'Ingegnere Capo del Genio civile è quello della provincia in cui ricade la maggiore estensione dell'opera, secondo il dettato normativo di cui all'ultimo periodo del già richiamato comma 4 dell'art. 5.

Il tenore della disposizione citata non lascia adito a dubbi circa il fatto che sia i progetti preliminari, sia i progetti definitivi e sia i progetti esecutivi, il cui importo ricada entro il range che va dalla soglia comunitaria a tre volte la stessa soglia (fissata ad oggi in € 5.000.000,00), siano da sottoporre alla conferenza speciale di servizi.

È bene tuttavia precisare che per importo complessivo, indicato dalla norma quale parametro di riferimento per l'individuazione del soggetto competente all'approvazione in linea tecnica del progetto, si intende l'importo complessivo del progetto e cioè la somma dell'importo a base d'asta, degli oneri della sicurezza, del costo della manodopera e dell'importo di tutte le somme a disposizione dell'Amministrazione appaltante in esso previste, ivi compresa l'I.V.A. In definitiva l'importo complessivo del progetto è quello derivante dal quadro economico redatto secondo le previsioni dell'articolo 16 "Quadri economici" del regolamento di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207. Inoltre, come precisato da questo Assessorato con nota prot. n. 79744 del 7 settembre 2012, in risposta ad uno specifico quesito, l'importo da prendere in considerazione è quello del progetto originario allegato all'istanza di parere e che, quindi, eventuali variazioni (in aumento o in diminuzione) introdotte nel corso dell'istruttoria e/o in conferenza di servizi non determinano la competenza di altri soggetti.

Parimenti viene in evidenza, in base allo stesso dettato normativo, che la conferenza speciale di servizi è convocata dal predetto Ingegnere Capo con le modalità e procedure di cui all'art. 4 della legge regionale 5 aprile 2011 n. 5.

La normativa regionale prescrive inoltre che il parere favorevole della conferenza speciale di servizi costituisce approvazione in linea tecnica del progetto e che esso sostituisce, a tutti gli effetti, qualsiasi altro esame o parere di amministrazioni o di organi consultivi monocratici o collegiali ed uffici regionali in materia di lavori pubblici ed ancora che il voto del presidente della conferenza speciale di servizi, in caso di parità, determina la maggioranza.

È significativo e di grande rilievo segnalare che nello sviluppo operato dal legislatore statale si è passati dal meccanismo maggioritario alla regola delle posizioni prevalenti espresse in sede di conferenza di servizi, trovando così affermazione quell'orientamento secondo cui il superamento del dissenso in detta sede debba intendersi non solo in senso quantitativo-formale, ma anche in un'ottica qualitativa-sostanziale, rilevabile in concreto. Tale importante innovazione statale è stata dettata per sopperire alle riscontrate difficoltà di calcolare una maggioranza in presenza di amministrazioni di diversa rilevanza istituzionale e dimensioni. Al fine di stabilire quali siano le posizioni prevalenti, nell'organizzazione statale dovrà tenersi conto del ruolo che le diverse amministrazioni assumono in sede di conferenza; è stato da taluno suggerito che tale ruolo dovrebbe essere individuato con riferimento al potere che ciascuna di esse avrebbe altrimenti, in base alle leggi di settore, di condizionare l'esito del procedimento.

Sommessamente non sembra che la formula adottata dal legislatore statale sia di facile interpretazione, né che

la soluzione proposta sia di semplice applicazione, perché la posizione prevalente sembrerebbe piuttosto essere riferita alla posizione ed importanza istituzionale della singola amministrazione.

A tale grave difficoltà soccorre il legislatore regionale che ha semplificato il procedimento reintroducendo il meccanismo maggioritario, là ove prevede che il voto del presidente della conferenza speciale di servizi, in caso di parità, determina la maggioranza.

Lo specifico rinvio operato con l'articolo 4 della legge regionale n. 5/2011 all'applicabilità degli articoli 14, 14 bis, 14 ter, 14 quater e 14 quinquies della legge n. 241/90 anche nel territorio della Regione siciliana, mette in evidenza una certa discrasia tra gli aspetti conclusivi indicati nella legge regionale n. 12/2011 e nel DPRS n. 13/2012, con quelli indicati al comma 6 bis dell'articolo 14 ter della richiamata legge n. 241/90. In altri termini la testuale lettura delle norme regionali richiamate non prevede l'espressa adozione di una determinazione motivata di conclusione del procedimento da parte dell'amministrazione procedente (alias Ingegnere Capo dell'Ufficio del Genio civile); circostanza invece espressamente indicata al richiamato comma 6 bis.

Tuttavia tale discrasia è solo apparente, giacché il rinvio operato dalla legge regionale n. 5/2011 agli articoli 14, 14 bis e seguenti della legge n. 241/90 è invero limitato alla sola osservanza delle procedure e modalità dalle quali deve ritenersi escluso il provvedimento conclusivo in quanto atto non appartenente alla conferenza.

Va da sé che dalla lettura combinata delle disposizioni regionali con le disposizioni statali operanti anche nel territorio siciliano, emerge la perfetta sovrapposibilità dell'amministrazione procedente con l'ufficio del Genio civile competente per territorio e quindi con l'Ingegnere Capo di detto ufficio.

Tuttavia si ritiene produttiva per coniugare le necessità normative di riferimento, che l'Ingegnere Capo adotti formalmente un provvedimento conclusivo sulla base del parere espresso dalla conferenza speciale di servizi.

In attuazione dell'art. 5 del D.P.R.S. 31 gennaio 2012 n. 13, l'Ingegnere Capo convoca la prima riunione della conferenza di servizi entro 15 gg. ovvero, in caso di particolare complessità dell'istruttoria, entro 30 gg. dalla data di indizione.

Invero è da evidenziare una formulazione lessicalmente diversa fra l'art. 14 ter della legge n. 241/90 (comma 1) e l'art. 5 comma 3 del D.P.R.S. n. 13/2012, giacché nella prima la complessità è riferita all'istruttoria e nella seconda la complessità è riferita all'opera.

E però non può non rilevarsi che un'opera complessa è di regola anche di complessa istruttoria, ma la formulazione adottata dalla legge n. 241/90 fa intendere chiaramente che i termini di 15 gg. ovvero di 30 gg. siano da computarsi dalla data della nota di convocazione e quindi dalla data in cui l'Ingegnere Capo ha indetto formalmente la riunione.

Tanto emerge dall'esame evolutivo delle disposizioni legislative, giacché anche a seguito delle modifiche introdotte con la legge n. 340/2000 il legislatore aveva finito col confondere l'indizione con la convocazione della conferenza. Ora, invece, le due fasi, logicamente e cronologicamente differenti, sono mantenute distinte anche dalla legge, precisandosi all'art. 14 ter che la prima riunione della conferenza di servizi è convocata entro 15 giorni ovvero entro 30 giorni dalla data di indizione.

L'Ingegnere Capo del Genio civile invia la nota di convocazione a tutti gli enti e a tutte le amministrazioni tenute ad esprimere il loro assenso, parere, concessione, autorizzazione, licenza, nulla osta con raccomandata a mano allegando copia del progetto da esaminare, ove non è possibile inviare lo stesso per via telematica.

È quindi necessario che l'Ingegnere Capo acquisisca da parte del R.U.P. l'elenco con l'indicazione dell'indirizzo, numero fax ed e-mail degli enti e delle amministrazioni interessate secondo la normativa vigente, nonché dei concessionari e dei gestori di pubblici servizi nel caso in cui il progetto implichi loro adempimenti, ovvero abbia effetto diretto o indiretto sulla loro attività, fermo restando che egli può comunque integrare tale elenco qualora la necessità venga in rilievo nel corso dell'istruttoria preliminare che comunque l'Ufficio del Genio civile è tenuto ad effettuare e di cui si dirà nel seguito.

Parimenti è opportuno ribadire che, in linea con il processo di informatizzazione, non pare sussistano particolari motivi ostativi affinché la convocazione venga effettuata per via telematica o informatica, secondo quanto prevede il comma 2 dell'art. 14 ter della legge n. 241/90 e s.m.i.

A corredo dell'istanza, si ritiene necessario che il responsabile del procedimento alleghi la seguente documentazione:

- copia cartacea del progetto e copia su supporto informatico;
- l'elenco degli enti e amministrazioni, come sopra indicato;
- attestazione del responsabile del procedimento inerente l'inserimento dell'opera nel programma triennale;
- attestazione del responsabile del procedimento inerente all'acquisizione della conformità urbanistica;
- attestazione di avvenuto avvio del procedimento in caso di esproprio;
- il documento preliminare all'avvio della progettazione, redatto ai sensi dell'articolo 15 del regolamento D.P.R. n. 207/2010;
- i verbali delle verifiche condotte sulla documentazione progettuale per ciascuna fase, in relazione al livello di progettazione, ai sensi degli articoli dal 44 al 59 del D.P.R. n. 207/10.

I signori Ingegneri Capo degli Uffici del Genio civile potranno altresì la massima attenzione affinché ogni amministrazione convocata partecipi alla conferenza di servizi attraverso un unico rappresentante legittimato ad esprimere in modo vincolante la volontà dell'amministrazione su tutte le decisioni di competenza della stessa, e pertanto avranno cura che venga acquisita la specifica delega rilasciata dall'organo competente a favore del soggetto partecipante alla conferenza in seno alla quale sia espressamente dichiarato che il rappresentante è legittimato ad esprimere in modo vincolante la volontà dell'amministrazione.

Non appare superfluo rammentare che il Consiglio di Stato in sede consultiva (parere n. 1622/1997) si è espresso nel senso che l'istituto della conferenza dei servizi non muta l'assetto normativo vigente, muovendosi anzi nel pieno rispetto dello stesso. Se ne può concludere che, restando inalterata la vigente normativa, si mantiene altrettanto immutato il quadro delle competenze, non solo esterne (quelle cioè istituzionalmente attribuite all'amministrazione) ma anche quelle interne, relative cioè alla

distribuzione dei diversi poteri sul piano organizzativo dell'amministrazione.

Pertanto, se titolare di una certa funzione (di gestione) è l'organo dirigenziale, unico legittimato a partecipare con pieni poteri alla conferenza sarà lo stesso dirigente (senza che occorra delega alcuna), ovvero altro rappresentante munito di apposita delega.

A quest'ultimo riguardo si evidenzia che il comma 2 dell'articolo 3 del DRSR 31 gennaio 2012, n. 13, quale disposizione comune a tutte le conferenze di servizi, prevede che in tutte le sue fasi la partecipazione dei soggetti interessati non è sostituita da note o pareri inerenti alla fattispecie esaminata, in qualunque tempo rilasciati, e le amministrazioni cui si riferiscono dette note o pareri sono da considerarsi assenti, ed inoltre che la mancata partecipazione alla conferenza di servizi costituisce, a carico di chi se ne sia reso responsabile, fattispecie a rilevanza disciplinare ed ipotesi di danno da ritardo, ai sensi della legge regionale n. 5/2011.

È opportuno segnalare che alla conferenza speciale di servizi sono convocati i soggetti proponenti il progetto dedotto in conferenza, alla quale gli stessi partecipano senza diritto di voto. Senza diritto di voto possono partecipare anche i concessionari e i gestori di pubblici servizi nel caso in cui il progetto implichi loro adempimenti, ovvero abbia effetto diretto o indiretto sulla loro attività.

Si significa che si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione, ivi comprese quelle preposte alla tutela della salute e della pubblica incolumità, alla tutela paesaggistico-territoriale, e alla tutela ambientale, esclusi i provvedimenti in materia di VIA, VAS e AIA, il cui rappresentante, all'esito dei lavori della conferenza, non abbia espresso definitivamente la volontà dell'amministrazione rappresentata.

Appare inoltre utile evidenziare che nel caso di interventi sottoposti a procedura di incidenza in attuazione dell'articolo 4 della direttiva n. 86/337/CEE del Consiglio del 27 giugno 1985, pubblicata in G.U.C.E. 5 luglio 1985, n. 175, ai sensi del comma 23 dell'articolo 5 della legge regionale n. 12 del 14 luglio 2011 partecipa alla conferenza speciale di servizi l'autorità competente in materia di valutazione di impatto ambientale ai sensi dell'articolo 91 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6.

Si richiama l'attenzione sull'obbligo sancito dal comma 3 dell'articolo 14 ter della legge n. 241/90 che nella prima riunione della conferenza speciale di servizi, o comunque in quella immediatamente successiva alla trasmissione dell'istanza o del progetto definitivo ai sensi dell'articolo 14-bis, le amministrazioni che vi partecipano determinano il termine per l'adozione della decisione conclusiva, tenendo conto che i lavori della conferenza non possono superare i 90 gg., salvo nei casi in cui sia richiesta la VIA, circostanza per la quale il predetto termine di 90 gg. rimane sospeso per un massimo di ulteriori 90 gg. fino all'acquisizione della pronuncia di compatibilità ambientale.

Al riguardo si attenzionino le disposizioni specifiche impartite con il comma 4 dell'art. 14 ter della legge n. 241/90 e s.m.i.

Di non poco momento sono alcune indicazioni sulla natura del termine dell'adozione della decisione conclusiva. Il Consiglio di Stato, con la decisione della Sezione IV, 19 ottobre 2004, n. 6714, ha ritenuto che il termine di novanta giorni sia rivolto unicamente a regolare il potere di intervento, ma non può essere interpretato nel senso che, decorso il suddetto termine, si perda il potere di pro-

cedere alla formazione dell'intesa. A sostegno della non perentorietà di tale termine si osserva, da un lato, che secondo l'orientamento della giurisprudenza, tale natura deve essere espressamente prevista dalla singola disposizione; dall'altro, che in assenza di specifica previsione in tal senso, i termini per l'esplicazione di potestà pubbliche hanno, di regola, carattere sollecitatorio.

In particolare, per assicurare il rispetto dei tempi, l'amministrazione competente al rilascio dei provvedimenti in materia ambientale può fare eseguire anche da altri organi dell'amministrazione pubblica o enti pubblici dotati di qualificazione e capacità tecnica equipollenti, ovvero da istituti universitari tutte le attività tecnico-istruttorie non ancora eseguite. In tal caso gli oneri economici diretti o indiretti sono posti ad esclusivo carico del soggetto committente il progetto, secondo le tabelle approvate con decreto del Ministero dell'ambiente e del mare.

I tempi e le modalità delle conclusioni dei procedimenti di VIA come degli altri provvedimenti ambientali all'interno della conferenza di servizi come definiti dal comma 4 devono comunque rispettare quanto stabilito dal nuovo comma 4 bis dell'art. 14 ter della legge n. 241/90 secondo il quale, nei casi in cui l'intervento oggetto della conferenza di servizi è stato sottoposto positivamente a valutazione ambientale strategica (VAS), i relativi risultati e prescrizioni, ivi compresi gli adempimenti relativi alla verifica di assoggettabilità alla VIA (da effettuarsi all'interno della VAS) come pure le conclusioni di VAS devono essere utilizzati, senza modificazioni, ai fini della VIA, qualora effettuata nella medesima sede, statale o regionale, ai sensi dell'art. 7 del D.L.vo 3 aprile 2006, n. 152.

È opportuno anche richiamare l'attenzione sul comma 6 bis dell'art. 14 ter della legge n. 241/90. Secondo tale comma, coniugato con la norma regionale, se non viene rispettato il termine ordinario di conclusione della conferenza dei servizi (ex comma 3, articolo 14 ter, legge n. 241/90) e il termine per la conclusione del procedimento di VIA (ex comma 4, art. 14 ter della legge n. 241/90), l'amministrazione procedente, in caso di VIA statale, può adire direttamente il Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art. 26, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 2006, n. 152.

Le disposizioni dettate dall'art. 5 comma 7 della legge regionale n. 12/2011 esplicitate ed integrate dall'art. 5 comma 8 e seguenti del regolamento approvato con D.P.R.S. 31 gennaio 2012 n. 13, individuano nell'Ingegnere Capo del Genio civile il soggetto che convoca, nella qualità di presidente, la conferenza, specifica che il voto del presidente in caso di parità determina la maggioranza, individua i soggetti che partecipano ai lavori della conferenza anche sulla base delle indicazioni fornite dal RUP.

Componenti della conferenza aventi diritto al voto, come ha già ribadito la circolare dell'Assessorato LL.PP. del 3 aprile 2003, sono il presidente e i responsabili degli uffici e degli enti pubblici e/o privati delegati per legge ad esprimere parere di competenza.

Non hanno diritto al voto pertanto né i progettisti dell'opera, né il R.U.P., né il dirigente dell'ufficio del Genio civile diverso dal presidente.

Tuttavia non può sottacersi che il meccanismo della decisione a maggioranza previsto dal comma 4 dall'articolo 5 della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12 soffre di alcune fondamentali eccezioni:

1) nel caso in cui il motivato dissenso di cui all'articolo 14 quater della legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i., è

espresso da un'amministrazione portatrice di interessi sensibili, ossia da parte di un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico, della tutela della salute pubblica o della pubblica incolumità, l'amministrazione procedente, senza naturalmente adottare una determinazione conclusiva del procedimento, rimette entro dieci giorni gli atti alla Giunta regionale affinché questa provveda ad adottare la decisione ai sensi dell'articolo 15, commi 2 e 3, della legge regionale n. 10 del 10 aprile 1991 e s.m.i. come sostituito dall'art. 4 della legge regionale n. 5/2011;

2) nell'ipotesi in cui l'intervento sia sottoposto a VIA e in caso di provvedimento negativo, nel silenzio della normativa regionale e in analogia al comma 5 dell'articolo 14 quater della legge n. 241/90 e s.m.i., l'amministrazione procedente rimette gli atti entro 10 giorni alla Giunta regionale per la decisione.

Altresì, a' termini del comma 13 dell'articolo 5 del DPRS n. 13/2012, l'Ingegnere Capo dell'Ufficio del Genio civile accerterà che i verbali della conferenza riportino le attestazioni del Responsabile unico del procedimento inerenti all'acquisizione della conformità urbanistica dell'opera e dell'inserimento dell'opera nel programma triennale delle oo.pp., nonché dell'avvenuto avvio del procedimento in caso di esproprio.

Disporrà, infine, che il provvedimento conclusivo adottato sia pubblicato, in analogia a quanto dettato dal comma 5 del richiamato articolo 5 del DPRS n. 13/2012, nel sito informatico dell'Ufficio e all'Albo Pretorio dell'amministrazione proponente.

Al fine di coordinare le fasi endoprocedimentali, si ritiene necessario che il progetto dell'opera pubblica da dedurre in conferenza, non appena ricevuto dall'Ingegnere Capo del Genio civile, venga di regola trasmesso alla unità operativa dell'Ufficio che per materia risulti competente all'istruttoria. Il dirigente della unità operativa, accertata la completezza della documentazione prodotta dal Responsabile del procedimento, sulla base anche di quanto dispone il regolamento approvato con D.P.R. n. 207/2010 in relazione ad ogni singolo livello di progettazione e agli elaborati indispensabili che devono essere allegati, comunicherà alla Segreteria tecnica dell'Ingegnere Capo che può essere indetta la conferenza speciale di servizi entro 15 giorni, ovvero motivando la richiesta con la specificazione degli aspetti particolarmente complessi dell'istruttoria, entro il termine massimo di 30 giorni.

Il dirigente dell'unità operativa avrà cura di predisporre una compiuta relazione di istruttoria del progetto utile per i lavori della conferenza speciale di servizi, ivi rassegnando la detta relazione di istruttoria da allegare al verbale.

Sarà cura dello stesso dirigente di illustrare con congruo anticipo rispetto alla data stabilita dalla conferenza, il progetto all'Ingegnere Capo, eventualmente convocando a detto incontro il R.U.P. ed i progettisti.

Le funzioni di segretario della conferenza speciale di servizi, a termini del comma 8 dell'articolo 5 della legge regionale n. 12/2011, saranno svolte da un dirigente dell'Ufficio del Genio civile diverso dal dirigente che ha curato l'istruttoria.

Il segretario ha il compito di acquisire da parte del Responsabile del procedimento apposita dichiarazione che lo stesso ha provveduto ad accertare che i rappresentanti delle amministrazioni o degli enti partecipanti alla conferenza siano muniti della relativa legittimazione, e ciò

in attuazione del comma 3 dell'articolo 3 del DPRS 31 gennaio 2012, n. 13. In tal senso, qualora il rappresentante dell'amministrazione intervenga quale delegato del soggetto titolare dell'espressione del parere, è opportuno che acquisisca agli atti il formale provvedimento di delega.

Sarà cura, altresì, del segretario redigere i verbali delle riunioni, ponendo il più attento scrupolo sia sul riferire l'andamento della riunione stessa che nel riportare le dichiarazioni a verbale; egli acquisirà da parte dei partecipanti la firma per sottoscrizione sul verbale manoscritto, che senza indugio provvederà a dattiloscrittura inviandolo via e-mail ai partecipanti alla Conferenza per la conferma o per le eventuali integrazioni e/o osservazioni non riportate a verbale, da rilasciare entro un termine non superiore a sette giorni, sottolineando che in caso di mancato riscontro entro il suddetto termine il verbale si avrà per confermato.

Egli avrà cura di inviare la stesura finale del verbale di ogni riunione, prima della effettuazione della successiva, anche alle amministrazioni o enti che non hanno partecipato.

Infine, conclusi i lavori della conferenza con la formalizzazione del verbale definitivo, il segretario si attiverà per la pubblicazione sia nel sito informatico dell'Ufficio del Genio civile che all'Albo Pretorio dell'amministrazione proponente (di norma l'amministrazione di appartenenza del R.U.P.).

A cura dell'amministrazione proponente, in caso di opere sottoposte a VIA, dovrà essere pubblicato, a sensi del comma 10 dell'art. 14 ter della legge n. 241/1990 e s.m.i., il provvedimento finale in uno all'estratto della predetta VIA, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana o nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana a seconda se trattasi di VIA statale o regionale, e in un quotidiano a diffusione nazionale.

È opportuno richiamare quanto dispone il comma 8 dell'articolo 14 ter della legge n. 241/90 e s.m.i., ove, per non gravare il procedimento, si dispone che in sede di Conferenza di servizi possono essere richiesti, per una sola volta, ai proponenti dell'istanza o ai progettisti, chiarimenti o ulteriore documentazione, e se questi ultimi non sono forniti in detta sede, entro i successivi 30 giorni, si procede all'esame del provvedimento.

Attesa l'importanza e la delicatezza dei suddetti compiti affidati agli Uffici del Genio civile, si ritiene opportuno, nell'ambito delle attività di vigilanza proprie di questo Dipartimento, che i predetti Uffici trasmettano, per ognuna delle Conferenze speciali di servizi che andranno a convocare, copia della seguente documentazione:

- richiesta di indizione della Conferenza speciale di servizi avanzata dal proponente;
- eventuali note interlocutorie;
- verbali delle riunioni della Conferenza speciale di servizi.

Ciò anche al fine del monitoraggio delle opere pubbliche.

Per le fasi procedimentali interne all'Ufficio e per quelle della conferenza speciale di servizi, si suggerisce il rispetto della tempistica indicata, rispettivamente, negli allegati A e B, stante l'opportunità di fornire linee guida di carattere operativo sia nella fase procedimentale interna agli Uffici del Genio civile che in quella relativa alle attività della Conferenza speciale di servizi.

Il dirigente generale del Dipartimento regionale tecnico: SANSONE

Allegato A

FASI ENDOPROCEDIMENTALI (interne all'ufficio)

UNITÀ RESPONSABILE	ATTIVITÀ	TEMPISTICA	TEMPI PROGRESSIVI MAX
Protocollo in entrata	Assegnazione e consegna pratica alla U.O. competente per l'istruttoria	entro il 3° giorno dall'ingresso della pratica in ufficio	3 giorni.
Dirigente U.O. competente per istruttoria	Accerta la completezza della documentazione e chiede alla Segreteria Tecnica dell'Ing. Capo di indire la Conferenza, fornendo l'elenco degli Enti da convocare.	entro il 20° giorno dall'ingresso della pratica in ufficio	20 giorni
Dirigente U.O. 1 - Segreteria Tecnica Dell'Ing. Capo	Invia la convocazione alle Amministrazioni che dovranno partecipare alla Conferenza speciale di servizi	Entro il 30° giorno dall'ingresso della pratica in ufficio	30 giorni
	Su indicazione dell'Ingegnere Capo, fissa la data della prima riunione della Conferenza speciale di servizi	a) Entro giorni 15 dalla data di indizione;	45 giorni
		b) Entro giorni 30 dalla data di indizione, nei casi di particolare complessità dell'istruttoria	60 giorni
	Invia la convocazione alle Amministrazioni interessate anche per via telematica o informatica	5 giorni prima della data fissata per la prima riunione.	
Dirigente U.O. competente per istruttoria	Istruisce il progetto da sottoporre alla Conferenza di servizi, acquisendo anche eventuali pareri interni. Illustra il progetto all'Ing. Capo (Presidente della Conferenza), almeno sette giorni prima della data fissata per la Conferenza; Se necessario, convoca una preliminare riunione con il R.U.P. ed i Progettisti.	L'istruttoria si deve concludere necessariamente entro giorni 15 dalla data di indizione, ovvero entro giorni 30 dalla data di indizione, nei casi di particolare complessità dell'istruttoria	
Dirigente U.O. 1 - Segreteria Tecnica dell'Ing. Capo	Su richiesta delle amministrazioni convocate ed impossibilitate a partecipare, rinvia la Conferenza speciale di servizi	entro giorni 10 dalla precedente data, ovvero entro giorni 15, nel caso in cui la richiesta provenga da un'autorità preposta alla tutela del patrimonio culturale.	(55 giorni)
			(70 giorni)

Allegato B

FASI ENDOPROCEDIMENTALI (interne alla Conferenza speciale di servizi)

SOGGETTO	ADEMPIMENTI	TEMPISTICA	TEMPI PROGRESSIVIMAX
Le Amministrazioni che partecipano alla Conferenza speciale di servizi	Alla prima riunione determinano il termine per l'adozione della decisione conclusiva	Entro 90 giorni dalla prima riunione	135 giorni. 150 giorni
	Nei casi in cui è richiesta la VIA, la conferenza si esprime dopo aver acquisito la valutazione medesima.	Il termine dei 90 giorni per l'adozione della decisione conclusiva resta sospeso, per un massimo di 90 giorni, fino alla pronuncia sulla compatibilità ambientale	
L'Ingegnere Capo dell'Ufficio del Genio Civile	Se la VIA non interviene nel termine previsto, i lavori vengono prorogati di giorni 30, entro i quali l'amministrazione competente si esprime in sede di Conferenza speciale di servizi	Proroga di giorni 30	255 giorni
	Nell'ipotesi di cui sopra, su richiesta della maggioranza dei soggetti partecipanti alla Conferenza, per approfondimenti istruttori	Ulteriore proroga di giorni 30	270 giorni 285 giorni
	Ricorre alla votazione e adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento. Il voto del presidente, in caso di parità, determina la maggioranza.	All'esito dei lavori della Conferenza, e in ogni caso decorsi inutilmente i termini di cui sopra.	
Dirigente Segretario della Conferenza	Trasmette copia conforme del verbale a tutti gli Enti convocati alla Conferenza	Al termine di ogni riunione	
	Trasmette il verbale conclusivo e il provvedimento finale all'amministrazione proponente per la pubblicazione all'Albo Pretorio e provvede per la pubblicazione nel sito informatico dell'Ufficio del Genio civile	nel termine di 5 giorni dalla conclusione del procedimento	